

Manovra 2008/1. Poco comprensibile l'emendamento che elimina l'esenzione per servizi di gruppo

Iva a sorpresa nelle banche

La proposta contrasta con i programmi annunciati da Bruxelles

Raffaele Rizzardi

Il Fisco italiano non finisce mai di stupire: mentre cerca di fare sistema nella determinazione del reddito d'impresa, allineando la base imponibile fiscale a quella dei principi contabili, nazionali e internazionali, si distingue con scelte a dir poco stravaganti in un altro settore, quello dell'Iva sui servizi finanziari. Settore che sta per ricevere - dopo anni di studi e discussioni - una disciplina uniforme a livello europeo, come risulta dalla proposta di nuova direttiva da parte della Commissione europea, presentata la settimana scorsa.

Proprio negli stessi giorni in cui l'Europa cerca di ridurre i costi del sistema finanziario, conseguenti all'indetraibilità dell'Iva per effetto della prestazione di servizi esenti, un emendamento al disegno di legge finanziaria prevede l'abolizione, dal 1° luglio 2008, del regime di esenzione introdotto nel 1999 per i servizi ausiliari dei gruppi bancari e assicurativi, con una singolare motivazione, visibile nella relazione: «In attesa di meglio recepire - si legge - in modo generalizzato l'istituto del gruppo Iva, si propone di sopprimere l'esenzione da Iva prevista per le prestazioni di carattere ausiliario rese da una ad altra delle società partecipanti ai suddetti gruppi». In sostanza, poiché il nuovo regime europeo sarà più favorevole per questo settore, è bene cominciare a renderlo più oneroso nel nostro Paese, con la doppia tassazione del valore aggiunto, in quanto le operazioni sono effettuate da una società e pagate da un'altra giuridicamente distinta.

In questo ambito il Paese europeo capitale della finanza, la

Gran Bretagna, aveva già risolto brillantemente il problema, in quanto adotta il vero «gruppo Iva», previsto dalle direttive, ben diverso da quella che noi chiamiamo «Iva di gruppo», in cui ogni soggetto giuridico è autonomo, fattura le proprie cessioni e prestazioni anche alle consorelle, e l'unica agevolazione consentita è quella di compensare i saldi a credito con quelli a debito. In Inghilterra gruppi bancari formati anche da un migliaio di società hanno una sola partita Iva e operano quindi all'interno del gruppo, come se l'insieme delle società fosse un'unica impresa, senza emettere nessuna fattura, ma semplici note di regolazione contabile, che non hanno alcuna ricaduta sull'Iva.

Le attività bancarie e assicurative sono state dichiarate «esenti» da Iva, sia nelle prime direttive sia nella sesta del 1977, ora traspunta in un Testo unico, la direttiva 2006/112/Ce. Trent'anni fa le operazioni bancarie erano molto semplici - depositi e prestiti - e ogni banca o compagnia di assicurazione faceva tutto in casa, aveva cioè gli immobili della sede e delle filiali, possedeva il proprio centro meccanografico e spaziava in tutte le attività che riusciva a gestire.

La successiva evoluzione ha portato a un sistema specializzato, che rende difficile inserire nelle vecchie norme sia i nuovi "prodotti" sia l'attribuzione dei singoli compiti a società che, pur appartenendo allo stesso gruppo, hanno un'autonomia giuridica.

Da alcuni anni il tema è all'attenzione della Ue. Ricordiamo in particolare la conferenza di Bruxelles dell'11 maggio 2006, e lo studio che la Commissione ha

fatto eseguire a una società di consulenza internazionale. Questo lavoro ha portato alla presentazione di una proposta di modifica della direttiva, che sarà accompagnata da un regolamento, cioè da un atto direttamente applicabile, che non necessita di recepimento nei singoli Stati e che evita il rischio dell'adozione di norme solo apparentemente convergenti. Il regolamento conterà le definizioni che qualificano le operazioni di natura finanziaria. Basti pensare che in Italia abbiamo avuto un periodo in cui i verificatori volevano applicare l'Iva del 20% sui movimenti nozionali dei derivati, come se fossero corrispettivi di prestazioni, mentre il corrispettivo è dato solo dalla commissione spettante alla banca.

Nella nuova direttiva le operazioni infragruppo dovranno essere obbligatoriamente esenti, mentre le transazioni con i terzi potranno essere imponibili per opzione, in particolare nei rapporti con le altre imprese, che potranno così detrarre l'imposta addebitata loro da banche e assicurazioni. Questa situazione esiste già in alcuni Stati, come il Belgio, e la commissione rileva che questo Paese ha i costi delle operazioni bancarie tra i più bassi dell'Unione.

I tempi di adozione dei nuovi provvedimenti non saranno brevissimi: le legislazioni nazionali dovranno essere adattate entro la fine del 2009, a condizione che - dopo il parere del Parlamento Ue - si raggiunga l'unanimità in sede di consiglio dei ministri. Considerando l'opportunità di una disciplina omogenea, anche un eventuale lieve slittamento sarà più che tollerabile.

Segue

Percorsi divergenti

L'ipotesi europea

■ La Commissione Ue ha diffuso una proposta di correzione alla direttiva 2006/112/Ce per obbligare gli Stati membri a esentare, entro il 31 dicembre 2009, le prestazioni di servizi all'interno di gruppi bancari e assicurativi.

La correzione dovrà avvenire con l'inserimento dell'articolo 137b nella direttiva.

Il nuovo regime differirebbe da quello attualmente in vigore in Italia solo per l'obbligo che sarà imposto alla società di servizi di operare esclusivamente all'interno del gruppo

Il regolamento

■ La modifica della direttiva sarà accompagnata da un regolamento – atto che non ha bisogno di recepimento – con le definizioni delle operazioni di natura finanziaria

L'emendamento italiano

■ Con una correzione all'articolo 15 del disegno di legge finanziaria, il Governo chiede di abrogare il regime nazionale di esenzione Iva previsto dall'articolo 6 della legge 133 del 1999 per le prestazioni di servizi di carattere ausiliario rese nell'ambito dei gruppi bancari e assicurativi